



P. M. ORTONA

CITTA' di ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI



N. 66/2010 di ord.

OGGETTO:-Modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta" nel Comune di Ortona. Conferimento del vetro.-

IL SINDACO

VISTE le proprie ordinanze

- N.64 del 26.8.2008
- N.3 del 2.2.2009
- N.18 del 21.4.2009
- N.47 del 27.8.2009;

con le quali veniva istituito e disciplinato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità "porta a porta" nell'intero territorio comunale;

RITENUTO, al fine di migliorare e meglio razionalizzare tale servizio per raggiungere obiettivi di differenziazione sempre maggiori, di dover prevedere una diversa esecuzione del conferimento della tipologia di rifiuti definita "*multimateriale*" per quanto afferisce il vetro, scindendo il conferimento di tale tipologia di rifiuto dalla plastica e dalle lattine in alluminio;

TENUTO conto che tale servizio di raccolta verrà effettuato, senza alcun ulteriore costo, dalla Società Ortona Ambiente, appaltatrice della raccolta dei rifiuti nel Comune di Ortona;

RILEVATA la necessità di disciplinare tale servizio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio di Igiene Ambientale, approvato con delibera del C.C. nr.76 del 14.11.2000;

VISTO il D.Lgs. nr.152/2006;

VISTA la Legge n.689/1981;

VISTO l'art.7 bis del D.Lgs. nr.267/2000 e s.m. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - sanzioni amministrative -";

VISTO il D.Lgs. nr.267/2000 e s.m. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Art. 1)- A parziale modifica di quanto previsto dall'art.4 lett."c" "*modalità di esecuzione del conferimento*" della propria ordinanza n.18 del 21.4.2009, a far data dalla fornitura degli appositi contenitori da parte della Società Ortona Ambiente, è fatto obbligo alle seguenti categorie di utenze non domestiche di conferire il vetro negli stessi o nelle apposite campane dislocate sul territorio;

- esercizi pubblici nei quali vengono somministrati alimenti, e bevande, anche a mezzo di distributori automatici di bottiglie, ivi compresi gli stabilimenti balneari;
- esercizi commerciali della media e grande distribuzione;
- palestre;
- istituti scolastici, convitti, case di riposo, ospedali e caserme ove si consumano pasti;
- mense aziendali.

Art. 2)- In occasione di particolari ricorrenze o festività nel corso delle quali venissero richieste e concesse autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, gli organizzatori dovranno preventivamente concordare con la Società Ortona Ambiente la fornitura dei citati contenitori al fine di conferirvi il vetro nonché le modalità di ritiro, svuotamento e riconsegna degli stessi.

Art. 3)- La pulizia e la diligente custodia dei contenitori sarà a carico dell'utente che li ha in uso.

Art. 4)- In caso di cessazione dell'attività o qualora dovesse venire meno la necessità di fare uso di tali contenitori, l'utente che li ha in uso ne darà tempestiva comunicazione alla Società Ortona Ambiente che provvederà al loro ritiro.

Art.5)- SANZIONI. Ogni violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

Art.6)- In caso di non ottemperanza a quanto previsto dall'art.5, oltre all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art.6, l'utente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati ai contenitori ad egli assegnati per l'uso.

Art.7)- Si avvisa che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza municipale, 14 SET. 2010

IL SINDACO
(Ing. Nicola Fratino)